



REPUBBLICA DI SAN MARINO  
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

UFFICIO PRESIDENZA  
CONSIGLIO GRANDE e GENERALE  
PROTOCOLLO

N. 1147

Data 07 05 2012

## RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE

### “MODIFICHE ALLA LEGGE 19 APRILE 1979 N. 13 -

### Legge per la regolamentazione delle Missioni diplomatiche e degli Uffici consolari”

Eccellenze,

Signore e Signori Membri del Consiglio Grande e Generale,

ho il piacere di presentare Loro il progetto di legge di modifica della legge 19 aprile 1979 n. 13 “Legge per la regolamentazione delle Missioni diplomatiche e degli Uffici consolari.”

Tale legge, che ha disciplinato il settore per oltre trent’anni e che per varie parti è ancora estremamente valida, in altre parti necessita di essere rivisitata in ragione delle notevoli modifiche intervenute in questo trentennio nella politica estera sammarinese, *in primis* in ragione dei molto aumentati impegni internazionali della nostra Repubblica, che fra l’altro hanno determinato la creazione di una rete diplomatica e consolare piuttosto vasta rispetto alla data del varo della normativa attualmente vigente.

Il presente progetto di legge ha la finalità principale di adeguare la normativa alle esigenze attuali della politica estera e di disciplinare in maniera più precisa alcuni aspetti della regolamentazione del rapporto con gli Agenti diplomatici e consolari; aspetti che in parte sono stati disciplinati dalla prassi, che in parte vanno adeguati alle nuove esigenze e che comunque è bene sancire per legge.

Si è altresì colta l’occasione - vista l’adozione di una nuova normativa - per adeguare alcune disposizioni della legge n. 13/1979 alle disposizioni di altre leggi nel frattempo entrate in vigore.

L’art. 1 del progetto di legge adegua il disposto attuale dell’art. 1 alle nuove situazioni, con soppressione dunque delle “Legazioni”, che il nostro Paese non ha più da tempo, nonché di “Vice-Consolati e Agenzie Consolari”, che come uffici a sé stanti egualmente non esistono più. Precisa altresì la funzione degli incarichi diplomatici a disposizione, che



sebbene conferiti da tempo non sono previsti né nella legge n. 13/1979 né nel relativo Allegato "A".

L'art. 2 ammoderna il disposto normativo tenendo conto delle attuali esigenze.

L'art. 3 è quello più corposo, nel quale vengono disciplinate le modalità di nomina degli Agenti diplomatici e consolari e di revoca degli incarichi, la durata delle convenzioni, le incompatibilità degli Agenti e gli obblighi che essi assumono al momento del conferimento dell'incarico.

Gli artt. 4, 5 e 6 e 10 rendono il dettato normativo più conforme alla prassi ed alle moderne esigenze.

L'art. 7 adegua il dettato normativo conforme alle nuove disposizioni riguardanti il Bollettino Ufficiale della Repubblica ed alle modalità di pubblicazione delle leggi e dei decreti (legge qualificata 26 ottobre 2010 n. 2), mentre l'art. 8 adegua il dettato normativo alle modifiche costituzionali in materia di decretazione, che hanno appunto previsto il "decreto delegato" quale atto da adottarsi in caso di apertura delle Missioni diplomatiche o degli Uffici consolari.

Infine, si evidenzia che nell'Allegato "A" vengono ridefiniti i gradi e le funzioni diplomatici e consolari, anche in questo caso con l'obiettivo di rendere gli stessi rispondenti alle attuali esigenze della politica estera.

Per gli incarichi consolari a disposizione, si precisa che gli stessi sono stati indicati "ad esaurimento", trattandosi di figura non prevista dal diritto internazionale ed introdotta nella prassi soltanto nella nostra Repubblica.

Eccellenze,

Signore e Signori Consiglieri,



REPUBBLICA DI SAN MARINO  
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

ho l'onore, quindi, di richiedere al Consiglio Grande e Generale di voler approvare il presente progetto di legge, con l'impegno a portare al più presto nell'aula consiliare anche il progetto di legge di modifica della legge 16 settembre 1993 n. 105, riguardante la carriera diplomatica, attualmente in corso di definizione.

IL SEGRETARIO DI STATO

(Antonella Mularoni)